



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 19 aprile 2021  
(OR. en)

7397/21  
ADD 1  
LIMITE  
PV CONS 4  
RELEX 245

**PROGETTO DI PROCESSO VERBALE**

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

(Affari esteri)

22 marzo 2021

## **SOMMARIO**

**Pagina**

### **Attività non legislative**

|                                                                                |                            |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|
| 3.                                                                             | Temi di attualità.....     | 3 |
| 4.                                                                             | Vicinato meridionale ..... | 3 |
| 5.                                                                             | Turchia.....               | 4 |
| 6.                                                                             | Varie .....                | 4 |
| ALLEGATO – Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio ..... |                            | 5 |

\*\*\*

## Attività non legislative

### **3. Temi di attualità**

Il Consiglio ha fatto il punto degli ultimi sviluppi nelle relazioni dell'UE con la Russia a seguito dell'adozione di sanzioni nel quadro del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani e ha ribadito i cinque principi guida.

Il Consiglio ha discusso brevemente della situazione in Venezuela.

Il Consiglio ha discusso brevemente degli sviluppi a Hong Kong, nei Balcani occidentali e in Georgia.

Il Consiglio ha preso atto della gravità della situazione in Myanmar e ha appoggiato l'adozione del pacchetto di sanzioni.

L'alto rappresentante ha informato i ministri in merito ai recenti sviluppi in Etiopia e ai rinnovati sforzi di mediazione del ministro degli Esteri finlandese.

La Svezia ha informato il Consiglio in merito alla sua attività di presidente in esercizio dell'OSCE in relazione al Nagorno-Karabakh.

### **4. Vicinato meridionale *Scambio di opinioni***

Il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni sulla base della comunicazione congiunta dell'alto rappresentante e della Commissione dal titolo "Partenariato rinnovato con il vicinato meridionale – Una nuova agenda per il Mediterraneo" al fine di rilanciare il partenariato strategico dell'UE con i suoi vicini meridionali.

**5. Turchia**  
***Scambio di opinioni***

Sulla base della comunicazione congiunta dell'alto rappresentante e della Commissione dal titolo "Stato delle relazioni politiche, economiche e commerciali tra l'UE e la Turchia", il Consiglio ha tenuto una discussione approfondita sulle relazioni tra l'UE e la Turchia in preparazione della videoconferenza dei membri del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo.

**6. Varie**

**Cina:** i ministri sono stati informati dell'imposizione da parte della Cina di sanzioni punitive di ritorsione nei confronti, tra gli altri, di funzionari dell'UE ed entità e parlamentari nazionali.

I ministri sono stati invitati alla futura quinta conferenza di Bruxelles sul sostegno alla Siria e alla regione e sono stati chiamati a dar prova di unità sul "pacchetto palestinese" in occasione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra.

**Bielorussia:** uno Stato membro ha presentato una nuova iniziativa, la piattaforma internazionale di responsabilità per la Bielorussia.

**Libano:** uno Stato membro ha fornito informazioni sulla crisi politica in corso nel paese.

**Iran:** uno Stato membro ha informato il Consiglio in merito a una visita ministeriale nazionale a Teheran.

**Bosnia-Erzegovina:** uno Stato membro ha presentato un documento informale, firmato congiuntamente da sei Stati membri, riguardante la situazione nel paese e la via da seguire.

È stata sollevata la questione della natura giuridica dell'accordo ACP-UE.

---

**Dichiarazioni relative ai punti "A" non legislativi di cui al doc. 7120/21****Punto 8 dell'elenco  
dei punti "A":****Decisione del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la pace  
*Adozione*****DICHIARAZIONE DELLA GRECIA**

"La Grecia ribadisce che l'attuazione delle misure di assistenza previste dallo strumento si svolge, in tutte le fasi, nel pieno rispetto delle disposizioni della presente decisione, compresi i principi di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera c) e all'articolo 56, paragrafo 2. A tale riguardo, i subappaltatori e/o le entità di uno Stato terzo possono essere coinvolti nell'attuazione delle misure di assistenza solo a condizione che tale Stato terzo non sia in contrasto con gli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione e degli Stati membri e che rispetti il diritto internazionale e il principio delle relazioni di buon vicinato con gli Stati membri".

**DICHIARAZIONE DELLA SVEZIA****Base per l'astensione costruttiva**

"La Svezia aderirà alla decisione di istituire uno strumento europeo per la pace (EPF) che contribuisca a rafforzare l'UE quale attore per la pace e la sicurezza globali. Tuttavia, la Svezia ribadisce la propria preoccupazione per il fatto che l'EPF potrebbe consentire la fornitura di materiale o piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza, in circostanze molto difficili e in ambienti politicamente sensibili.

Al fine di sostenere la decisione del Consiglio, la Svezia si riserva il diritto all'astensione costruttiva da tali misure di assistenza, come confermato in una dichiarazione del servizio giuridico del Consiglio. Il diritto della Svezia all'astensione costruttiva non dipende in alcun modo dal carattere della sua politica di sicurezza e di difesa. Qualsiasi decisione di questo tipo si baserà su considerazioni nazionali, compresa una valutazione del rischio della misura di assistenza proposta basata sul contesto ed effettuata caso per caso".

**DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA**

"In merito alla decisione del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la pace, l'Austria sottolinea che essa non incide in alcun modo sulle conseguenze delle astensioni costruttive di cui all'articolo 31, paragrafo 1, TUE.

Tale disposizione del trattato è stata introdotta per consentire all'Unione di agire anche se non tutti gli Stati membri possono aderire a un'azione proposta nel settore della PESC/PSDC. La sua integrità è indispensabile per la capacità dell'UE di agire, ben al di là dello strumento europeo per la pace.

La decisione del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la pace garantisce che l'Austria non sia tenuta a finanziare alcuna misura di assistenza che ritenga sensibile per motivi costituzionali o politici, in linea con il carattere specifico della sua politica di sicurezza e di difesa. In tale contesto l'Austria sottolinea che il suo impegno — come stabilito nella decisione del Consiglio in questione — a contribuire con un importo supplementare a misure di assistenza diverse da quelle riguardanti materiale o piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza è di natura volontaria e non pregiudica i futuri regimi di prosecuzione.

Le linee guida generali e priorità proposte per le misure di assistenza durante il periodo iniziale (2021-2023), che costituiscono parte integrante del pacchetto EPF, delineano l'ambizione dello strumento: "Un'Unione all'altezza del suo pieno potenziale per prevenire i conflitti, reagire efficacemente alle crisi e contribuire alla pace in qualità di garante della sicurezza globale." Pertanto, come indicato nelle linee guida generali, un obiettivo generale essenziale che le misure di assistenza proposte per i paesi partner devono soddisfare consiste nel rafforzare la capacità dei paesi partner di prevenire le crisi e rispondere ad esse e contribuire alla loro resilienza, affinché possano proteggere meglio le loro popolazioni.

Infine, l'Austria sottolinea la necessità di un'attuazione efficace della metodologia relativa ai rischi e alle salvaguardie al fine di garantire che nessun materiale fornito dall'UE sia utilizzato da un beneficiario per violare il diritto internazionale, in particolare il diritto dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario".

## DICHIARAZIONE DELLA FRANCIA

"La Francia accoglie con favore l'adozione della decisione che istituisce uno strumento europeo per la pace (di seguito la "decisione") e desidera sottolineare quanto segue riguardo all'interpretazione della stessa.

### **1. Ambito di applicazione del meccanismo di bilancio ad hoc in caso di astensione**

I lavori in sede di Consiglio hanno portato allo sviluppo di una solida metodologia per la gestione delle misure di assistenza, che fornirà tutte le garanzie necessarie per la fornitura di materiale sensibile.

Tuttavia, nelle discussioni tenutesi a partire dal 2018, alcuni Stati membri hanno indicato che la fornitura del materiale più sensibile (*"concepito per l'uso letale della forza"*) potrebbe dare origine a problemi nella loro situazione specifica. In considerazione di ciò, il Consiglio ha deciso, sulla base dell'articolo 41, paragrafo 2, secondo comma, TUE, di istituire, in via eccezionale, un meccanismo di deroga che consenta a tali Stati membri, a determinate condizioni, di non contribuire finanziariamente a misure relative alla fornitura di materiale specificamente concepito per l'uso letale della forza, salvaguardando nel contempo il principio di solidarietà finanziaria per lo strumento nel suo complesso. **Il meccanismo offre quindi una flessibilità specifica a tali Stati membri, in considerazione dei vincoli sollevati durante le riunioni preparatorie, quando si astengono su tale base.** Non è peraltro inteso a pregiudicare la coesione degli Stati membri riguardo al loro sostegno alle misure di assistenza dell'EPF.

La definizione del materiale cui si applica questo meccanismo dovrebbe essere interpretata come le attrezzature di cui alle categorie da ML1 a ML4 dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea e le piattaforme di cui alle categorie ML6, ML9 e ML10, se equipaggiate con le armi, le attrezzature fisse o integrate ovvero le munizioni di cui alle categorie da ML1 a ML4.

## **2. Articolo 31, paragrafo 1, TUE**

La Francia ricorda le disposizioni dell'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, TUE: *"In caso di astensione dal voto, ciascun membro del Consiglio può motivare la propria astensione con una dichiarazione formale a norma del presente comma. In tal caso esso non è obbligato ad applicare la decisione, ma accetta che essa impegni l'Unione. In uno spirito di mutua solidarietà, lo Stato membro interessato si astiene da azioni che possano contrastare o impedire l'azione dell'Unione basata su tale decisione, e gli altri Stati membri rispettano la sua posizione."* La Francia sottolinea inoltre che il meccanismo non pregiudica l'obbligo degli Stati membri di sostenere attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca, come previsto dall'articolo 24, paragrafo 3, TUE.

L'astensione di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, TUE non incide sul contributo finanziario, che resta a carico dello Stato che si astiene, fatta eccezione, a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, secondo comma, TUE, per *"le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa"*, per le quali *"gli Stati membri i cui rappresentanti in Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, non sono obbligati a contribuire al loro finanziamento"*.

Il meccanismo ad hoc di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della decisione non ha alcuna incidenza sull'interpretazione di tali disposizioni del trattato.

Il meccanismo è definito dal Consiglio in modo discrezionale e in via di deroga sulla base dell'articolo 41, paragrafo 2, secondo comma, TUE, ai sensi del quale, *"nei casi in cui non sono a carico del bilancio dell'Unione, le spese sono a carico degli Stati membri secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità, non stabilisca altrimenti."*

### **3. Attuazione di una misura di assistenza da parte di una missione od operazione PSDC**

L'attuazione di una misura di assistenza da parte di una missione od operazione PSDC, come previsto all'articolo 33, paragrafo 6, della decisione, contribuisce direttamente al conseguimento degli obiettivi di sicurezza e di difesa dell'Unione per quanto riguarda i suoi partner, in particolare conferendo all'Unione il controllo sull'intera catena di addestramento, che comprende la fornitura di materiali alle truppe addestrate da parte dei formatori. L'Unione non può dipendere da potenze terze per questo aspetto. Tale ruolo svolto dalle missioni e dalle operazioni rafforza inoltre le capacità di monitoraggio dell'Unione nel quadro delle rigorose misure di regolamentazione previste dallo strumento. Poiché i mandati di tali missioni e operazioni PSDC sono adottati all'unanimità dai membri del Consiglio, è necessario che tutti gli Stati membri contribuiscano alle misure di assistenza attuate da tali missioni e operazioni.

In tale contesto, riteniamo che il meccanismo di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della decisione non possa essere utilizzato nel caso di misure di assistenza attuate da una missione od operazione PSDC a norma dell'articolo 33, paragrafo 6, della decisione.

### **4. Contributi in seguito a un'astensione**

L'articolo 27 della decisione, relativo ai contributi in seguito a un'astensione, lascia impregiudicata la possibilità, aperta a qualsiasi Stato membro, di presentare in ogni momento proposte di misure di assistenza alle quali può essere assegnato il contributo dello Stato che si astiene. Le misure di assistenza devono inoltre rispondere alle esigenze specificamente individuate dall'alto rappresentante ed essere adottate all'unanimità dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 59 della decisione.

### **5. Sana gestione finanziaria e mantenimento dell'efficacia dello strumento**

L'attuazione del meccanismo di cui all'articolo 5, paragrafo 3, deve essere conforme ai principi di sana gestione finanziaria e preservare l'efficacia dello strumento, come menzionato al considerando 23, all'articolo 11, paragrafo 6, all'articolo 27, paragrafo 5, e all'articolo 32 della decisione. Deve preservare l'efficacia dello strumento e non deve ostacolare la capacità dell'Unione di fornire i materiali di cui all'articolo 5, paragrafo 3, ai beneficiari delle misure di assistenza decise dal Consiglio. Non dovrebbe creare un'eccessiva complessità finanziaria o di bilancio.

### **6. Continuità con il Fondo per la pace in Africa**

Come confermato dal Consiglio europeo nelle conclusioni del 17-21 luglio 2020 e conformemente ai considerando 16, 18 e 19 della decisione, lo strumento europeo per la pace deve garantire la continuità con il Fondo per la pace in Africa. Esso mira a rafforzare le capacità militari e di difesa dei nostri partner rispondendo a una necessità consolidata da tempo sul campo e rafforzerà la credibilità delle missioni e delle operazioni dell'Unione europea consentendo di fornire materiali militari alle truppe dei nostri partner che stiamo contribuendo ad addestrare".



## **DICHIARAZIONE DELL'IRLANDA**

"L'Irlanda è impegnata a favore della PSDC dell'UE, che fornisce a quest'ultima la capacità di intraprendere missioni di mantenimento della pace e di prevenzione dei conflitti nonché di rafforzare la sicurezza internazionale conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. L'istituzione dello strumento europeo per la pace (EPF) garantisce la continuità dei finanziamenti per le attività militari PSDC e per l'architettura africana di pace e di sicurezza.

L'Irlanda rammenta che le decisioni che istituiscono operazioni e misure di assistenza finanziate a titolo dello strumento saranno adottate in base a proposte o iniziative presentate in conformità dell'articolo 42, paragrafo 4, o dell'articolo 30, paragrafo 1, TUE rispettivamente. Si osserva inoltre che in determinate circostanze - e con solide garanzie - i finanziamenti dell'EPF possono essere utilizzati per materiali militari, compresi materiali o piattaforme concepiti per l'uso letale della forza. In tale contesto, l'Irlanda intende avvalersi del meccanismo di astensione costruttiva e non contribuirà pertanto al finanziamento di materiali letali, come previsto dalla decisione. Attraverso il nostro impegno facoltativo volontario, l'Irlanda fornirà invece un contributo corrispondente al bilancio per le misure di assistenza che non comportano la fornitura di tali materiali o piattaforme letali.

L'Irlanda ribadisce la propria posizione secondo cui, per motivi di diritto, uno Stato membro che si avvale del meccanismo di astensione costruttiva di cui all'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, TUE non è obbligato ad applicare la decisione in questione, anche in termini di finanziamento. A tale riguardo, rileviamo che il progetto di decisione del Consiglio che istituisce l'EPF prevede contributi finanziari corrispondenti da parte degli Stati membri che si avvalgono di un'astensione costruttiva, ma riconosce che ciò si basa su un impegno facoltativo volontario. L'Irlanda ritiene che ciò sia compatibile con la sua posizione giuridica sull'articolo 31, paragrafo 1. Se da un lato saremo giuridicamente vincolati dalle disposizioni della decisione del Consiglio relative ai contributi corrispondenti sulla base di un'astensione costruttiva, dall'altro desideriamo ribadire che aderiamo a questo quadro perché scegliamo volontariamente di farlo, e non perché ci riteniamo obbligati ai sensi dei trattati. A tale riguardo, poniamo inoltre in evidenza che la decisione del Consiglio di istituire l'EPF è eccezionale, sui generis e fa salva la portata generale dell'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma".

## **DICHIARAZIONE DI MALTA**

"Malta afferma che la sua partecipazione alle decisioni sulle operazioni, sulle misure di assistenza e sui contributi al finanziamento di tali operazioni e misure di assistenza nell'ambito dell'EPF non pregiudica i suoi obblighi costituzionali. Malta si riserva il diritto di astenersi dalle misure di assistenza che consentono la fornitura di materiali o piattaforme militari concepiti per l'uso letale della forza, conformemente all'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, TUE".

**DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE**  
**riguardo all'articolo 41, paragrafo 2, TUE**

"La Commissione ritiene che l'articolo 1, paragrafo 2, della decisione del Consiglio non possa modificare gli obblighi degli Stati membri e delle istituzioni stabiliti dai trattati. Nell'esecuzione del bilancio dell'UE a norma dell'articolo 317 TFUE e – se necessario – nello svolgimento della funzione di amministratore delle misure di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace, la Commissione continuerà ad applicare l'articolo 41, paragrafo 2, TUE che preclude il finanziamento da parte del bilancio dell'UE di azioni aventi implicazioni nel settore militare o della difesa. Tali azioni devono essere finanziate dagli Stati membri".

**DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE**  
**riguardo alle norme di esecuzione relative alle misure di assistenza**

"La Commissione osserva che devono ancora essere adottate le norme per l'esecuzione delle spese finanziate a titolo dello strumento.

L'articolo 11, paragrafo 6, lettera b), della decisione del Consiglio stabilisce che tali future norme di esecuzione relative alle misure di assistenza saranno coerenti con il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (di seguito "regolamento finanziario") e garantiranno lo stesso livello di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione di detto regolamento, giustificheranno espressamente i casi che comportano differenze rispetto alle regole stabilite dal regolamento finanziario al fine di consentire una flessibilità mirata e assicureranno che le norme contabili adottate dal contabile siano conformi ai principi contabili per il settore pubblico riconosciuti a livello internazionale. Inoltre, a norma di tale disposizione, il comitato esaminerà le norme di esecuzione proposte in stretta collaborazione con l'amministratore, in particolare al fine di garantire che esse rispettino i principi di sana gestione finanziaria, non discriminazione e rispetto dei diritti fondamentali.

Tali garanzie sono essenziali per consentire alla Commissione di accettare e svolgere, tramite i suoi servizi, il ruolo di amministratore e contabile delle misure di assistenza. La Commissione conferma che applicherà sempre le norme di esecuzione relative alle misure di assistenza conformemente ai principi fondamentali di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione sanciti dal regolamento finanziario e alle prerogative istituzionali della Commissione, e che nelle sue attività assicurerà sempre il rispetto dei diritti fondamentali.

Qualora dovesse ritenere che in un determinato caso non sia possibile garantire l'esecuzione conformemente a tali principi e modalità, l'amministratore e/o il contabile comunicheranno al comitato la via da seguire dopo aver sollevato la questione al livello appropriato presso la Commissione".